

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

Prot. n. 300/A/844/11/101/21/2

Roma, 25 gennaio 2011

OGGETTO: Articolo 10, comma 8, e articolo 167, comma 11, del Codice della Strada. Circolazione veicoli mezzi d'opera in sovraccarico. Quesito sull'applicazione del sistema sanzionatorio.

In esito alla nota n. 206104 del 23 dicembre 2010, stesso oggetto, si comunica l'orientamento di questo Servizio a tal proposito.

Il quadro normativo relativo alla circolazione dei veicoli classificati *mezzi d'opera* è delineato dagli articoli 10, 34, 54, 226 del Codice della Strada e dalle relative norme regolamentari.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera f), del C.d.S., il trasporto effettuato con veicoli classificati mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti dall'articolo 62 del C.d.S. è considerato *trasporto in condizioni di eccezionalità*, per il quale tuttavia, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo 10, non è richiesta l'autorizzazione alla circolazione purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
- b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi ^[1], fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
- c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
- d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) deve essere, invece, richiesta l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

Ciò premesso, pur registrando, come sottolineato anche da codesto Ufficio, una prassi amministrativa disomogenea che non esclude l'applicazione dell'articolo 167 del C.d.S., si è del parere che la decisione del legislatore di inserire le disposizioni relative ai mezzi d'opera all'interno dell'articolo 10 del Codice della Strada induca a ritenere che il superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 10, comma 8, ancorché su strade "dichiarate" percorribili dall'ente proprietario, non possa essere sanzionato dal comma 19 dell'articolo 10 del C.d.S., né dall'articolo 167, comma 11, ma debba essere sottoposto alle sanzioni di cui al comma 18 dell'articolo 10 del Codice della Strada.

Analogamente, transitare sulle strade non percorribili con un mezzo d'opera eccedente i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62 ma non quelli di cui al comma 8 dell'articolo 10 C.d.S., concretizza la violazione del medesimo comma 18 dell'articolo 10 del Codice della Strada.

Il Compartimento Polizia Stradale di ..., per il quale si allega il quesito posto dalla Provincia di ..., è pregato voler divulgare il contenuto della presente ai Reparti dipendenti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Sgalla

^[1] In attesa che siano pubblicati gli elenchi delle strade non percorribili previsti dall'art. 226 del C.d.S., ad oggi non pubblicati, tali veicoli, per circolare in eccedenza ai limiti di massa fissati dall'articolo 62 C.d.S. ma entro quelli stabiliti dall'articolo 10, comma 8, debbono essere in possesso di "autorizzazione" dell'ente proprietario o concessionario della strada.